REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **25**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**FRANCO**	**GIUSEPPE**	**Presidente**
☐	**MAURI**	**VELIA**	**Relatore**
☐	**LAZZARINI**	**ALBERTO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n 10
depositato il 23/03/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/ I.V.A. 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 6

proposto dal ricorrente:

difeso da:

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA ESATRI S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE, 1/B 20126 MILANO MI

difeso da:

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/. 8 IRES 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 6

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 4823/10

UDIENZA DEL

21/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

03/25/11

PRONUNCIATA IL:

21/XII/2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

23/02/2011

Il Segretario

(segue)

difeso da:

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA ESATRI S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE, 1/B 20126 MILANO MI

difeso da:

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 4823/10

UDIENZA DEL

21/12/2010 ore 09:30

R.G. 4823/10

Svolgimento del processo

In data 23.03.2010 la ricorrente con sede in Milano, in persona dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa dal e con Studio in Milano, ha presentato ricorso e contestuale istanza di sospensione, avverso cartella di pagamento relativa ad I.V.A. ed IRES anno 2005 per la somma complessiva di € 12.703,30. Copia del ricorso è stata spedita all'Agenzia delle Entrate Milano 6 e ad Equitalia Esatri S.p.A. in data 12.03.2010.

La ricorrente riferisce di aver appreso solo a seguito dell'avvenuta notifica di un'altra cartella di pagamento dagli uffici di Equitalia Esatri S.p.A., ed alla richiesta al Funzionario, addetto della posizione dei carichi esattoriali pendenti,in ordine alla esistenza, della cartella notificata per un importo pari ad € 12.703,30 per l'anno 2005, per cui eccepisce e contesta che l'asserita notificazione della stessa da parte del Concessionario, sia avvenuta e ciò in palese violazione del combinato disposto dell'art. 26 DPR 29.9.1973 n. 502,14, comma 1 e dell'art. 3 comma 2 della Legge 890/1982.Si deduce in via pregiudiziale l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 26 comma 1 DPR 602/73. Infatti la cartella risulta essere gravemente viziata in quanto emessa ed asseritamente notificata in violazione dell'art. 26 DPR 602/73 nella parte in cui dispone che "*...la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla Legge.....*", ma non essendo la cartella mai stata notificata , risulta assolutamente impossibile per la ricorrente verificare la qualità e di conseguenza l'effettiva nomina prefettizia del soggetto che ha proceduto all'attività di notificazione espressamente delegata dalla legge a soggetti appositamente abilitati dal Concessionario della riscossione. Inoltre si eccepisce la nullità della cartella di pagamento per violazione del diritto di difesa del contribuente espressamente previsto dall'art. 6 Legge 212/2000, meglio conosciuta come "Statuto del Contribuente".

Conclude la ricorrente chiedendo in via principale l'annullamento integrale con condanna dell'Ente impositore al pagamento delle somme, che in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio e con vittoria di spese.

In data 04.05.2010 la Commissione ha ordinato ad Equitalia Esatri S.p.A. di produrre entro il 10.06.2010 la copia notificata delle cartelle di cui al documento allegato 1 al ricorso, rinviando la causa per la trattazione della sospensione all'udienza del

06.07.2010.

In data 14.05.2010 l'Agenzia delle Entrate Milano 6 ha presentato le proprie controdeduzioni rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione sollevata dalla ricorrente relativamente alla presunta inesistenza della notifica della cartella impugnata, essendo ogni eventuale vizio inerente la notificazione della cartella di pagamento ascrivibile unicamente all'Agente della riscossione, ovvero nel caso di specie Equitalia Esatri S.p.A. anch'esso convenuto in giudizio. Solo quando venga in considerazione la debenza del tributo e, quindi, si metta in discussione lo stesso presupposto sostanziale dell'iscrizione a ruolo (come nell'ipotesi in cu si denunci un vizio del ruolo formato dall'Ufficio), dovrà essere chiamata in causa l'Amministrazione che ha emesso il ruolo. In ogni caso è appena il caso di evidenziare che dalle risultanze del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria emerge che la cartella di pagamento impugnata risulta essere stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 20.04.2009, da cui la conseguente inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ,ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.Lgs 546/92 ,in quanto spedito il 12.03.2010, ovvero abbondantemente oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dalla norma sopra citata. Per quanto concerne la sospensione la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza e garanzia ed irreparabilità del danno. Conclude l'Ufficio chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in ordine ai presunti vizi di notifica della cartella di pagamento, rigettare il ricorso in quanto inammissibile per tardività ex art. 21 D.Lgs 546/92 e condannare la ricorrente alla refusione delle spese.

In data 17.05.2010 Equitalia Esatri S.p.A. ha presentato controdeduzioni rilevando che la contestata mancata notifica della cartella di pagamento è stata regolarmente effettuata il 20.04.2009 a mezzo raccomandata a.r. , così come previsto dall'art. 26 DPR 602/73 rilevando quindi la infondatezza dell'eccezione avversaria di violazione del procedimento di notificazione. Parte ricorrente eccepisce anche l'impossibilità di verificare se la notifica avvenuta mediante invio di raccomandata è stata eseguita a mezzo di soggetti all'uopo abilitati. La doglianza è del tutto priva di fondamento in quanto, sia sulla busta che sull'avviso restituito al mittente sono comunque specificati i dati utili ad identificare l'atto notificato. Si aggiunga inoltre che la pretesa nullità della notifica in nessun modo inficia la legittimità della pretesa erariale azionata con la cartella di pagamento, tutt'al più espone l'Agente della riscossione all'onere della

rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 162 c.p.c. Conclude il Concessionario chiedendo, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Esatri S.p.A. in relazione alle attività riservate all'Ente impositore, rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia, stante la correttezza del proprio operato e con vittoria di spese.

In data 08.06.2010 Equitalia Esatri S.p.A. ha depositato documentazione

In data 16.06.2010 la ricorrente ha depositato avviso notificato all'Agenzia delle Entrate- Milano 6-Ufficio Iva in data 13.3.2010

In data 06.07.2010 la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione rinviando per la trattazione del merito al 21.12.2010

In data 02.12.2010 la ricorrente ha presentato memoria illustrativa ribadendo che l'assunto di Esatri, secondo cui sussiste la decadenza dei termini per proporre ricorso, stante il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, è infondato in quanto la cartella di pagamento non risulta mai essere stata notificata, come già analiticamente rilevato nel ricorso principale. Mancando la notifica, la cartella di pagamento non esiste giuridicamente e di conseguenza, non si capisce come si possa sostenere la decorrenza dei termini decadenziali per l'impugnazione di un atto inesistente. Relativamente alla eccepita mancata notifica della cartella di pagamento, ovvero l'inesistenza della notifica della stessa per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/73, 14 comma 1 e 3 comma 2 della legge 890/1982 si ricorda che la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione a ruolo a suo carico riprodotta nella cartella di pagamento in maniera del tutto irrituale e casuale. Nonostante la Commissione, con ordinanza del 04.05.2010, avesse ordinato ad Equitalia Esatri S.p.A. di produrre la copia notificata della cartella, come si evince dalla documentazione detta cartella di pagamento non è mai stata prodotta da Equitalia. La ricorrente quindi ribadisce quanto già eccepito nel ricorso principale relativamente alla mancata notifica della cartella, confortata dalla giurisprudenza che conferma come senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dall'art. 26 comma 1DPR 602/73 ossia: 1) gli Ufficiali della riscossione; 2) gli Agenti della Polizia Municipale; 3) i messi comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; 4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge, la notifica è nulla. Conclude la ricorrente ribadendo le richieste del ricorso principale e con vittoria di spese.

Motivi della decisione

- Ritenuto che le eccezioni di parte ricorrente vertono esclusivamente sulla inesistenza della notifica della cartella in questione, circostanza implicitamente dimostrata dal fatto che la parte stessa ha impugnato l'estratto di ruolo di cui è venuto a conoscenza casualmente e comunque, circa 10 mesi dopo la presunta avvenuta notifica della cartella tramite raccomandata da parte del Concessionario;
- Ritenuto, altresì che le ragioni di parte sono legittimamente avvalorate dal tenore letterale degli artt. 26 DPR 602/73, art. 14 comma 1 e art. 3 comma 2 Legge 890/1982 che disciplinano la notifica della cartella di pagamento, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, purchè con l'intervento di un agente della notificazione che deve espletare una particolare procedura a tutela della certezza e della validità della notifica;
- Ritenuto che, nella fattispecie, detta procedura non è stata espletata dal Concessionario della riscossione e che la notifica è avvenuta in palese violazione delle norme di legge innanzi rammentate, prova ne sia che nella copia della ricevuta di ritorno prodotta dal Concessionario, la firma riportata su detta ricevuta risulta non leggibile, e pertanto non è possibile risalire alla qualità in base alla quale il firmatario è intervenuto

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento. Spese compensate.

Milano, 21.12.2010

IL RELATORE

IL PRESIDENTE